

Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo a tempo determinato

ART. 1

L'Università di Pisa nell'ambito della propria autonomia regolamentare e in coerenza con i principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3 del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità, nonché con quanto previsto dalla legge 168/1999 e dall'art. 16, comma 109, della legge 127/1997 in materia di autonomia regolamentare in materia di accesso, e nel rispetto degli art. 51 legge 449/1997, art.1/ter legge 43/2005, art. 1 comma 105 legge 311/2004, avvia procedure di stabilizzazione riservate al personale tecnico amministrativo a tempo determinato in possesso dei requisiti nel proseguo indicati, e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità in cui il medesimo risulta o è stato inquadrato in relazione ai fabbisogni relativi alle stesse.

La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione disposti per legge o per regolamento di carattere generale in materia di selezione, e trova applicazione esclusivamente per il personale di cui al presente regolamento.

ART. 2

Il Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione del personale e di approvazione del bilancio preventivo, a decorrere dal triennio 2008 – 2010 definisce il numero delle posizioni da ricoprire con le selezioni previste dal presente regolamento rispetto a quelle da ricoprire con selezioni pubbliche.

ART. 3

Con provvedimento del Direttore Amministrativo, tenuto conto di quanto previsto all'articolo precedente, sono definite le Categorie, Aree e professionalità riferite alle selezioni di cui al presente regolamento.

ART. 4

Le procedure sono avviate con l'emanazione da parte del Direttore Amministrativo di un bando di selezione in cui saranno indicati i requisiti, tra cui il possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno alla Categoria e alla professionalità, i criteri necessari per poter presentare istanza di accesso con riferimento alla Categoria, Area e professionalità previste in relazione alle graduatorie da cui hanno avuto origine i contratti di lavoro a tempo determinato.

ART. 5

E' ammesso a partecipare il personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali che abbia prestato servizio esclusivamente presso l'Università di Pisa per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data del 31.12.2006 nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.

E' ammesso altresì a partecipare il personale tecnico amministrativo con contratto in essere alla data del 29.9.2006 a condizione che maturi tre anni di anzianità entro il 31.12.2008.

ART. 6

L'avviso di selezione è pubblicato per 30 giorni all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Le selezioni sono per titoli (anzianità di servizio) e colloquio.

Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando.

I candidati di cui all'art. 5 c.1 precedono nella graduatoria quelli di cui al c.2 dello stesso articolo. Gli stessi sono ammessi alla selezione con riserva.

ART. 7

Le graduatorie delle selezioni di cui al presente regolamento hanno validità per un quinquennio a decorrere dalla data di approvazione ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.

Esse inoltre sono utilizzate fino ad esaurimento per eventuali assunzioni a tempo determinato in relazione ai fabbisogni programmati annualmente.

Con l'entrata in vigore delle graduatorie di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le graduatorie riferite alle Categorie, Aree e professionalità che hanno dato origine alle selezioni di cui al presente bando.

ART. 8

Il Direttore Amministrativo tenuto conto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 definisce annualmente le posizioni da ricoprire a tempo indeterminato utilizzando le graduatorie di cui all'art. 6 in relazione alle effettive necessità dell'Ateneo e con riferimento alle Categorie, Aree e professionalità richieste.

ART. 9

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali disciplinanti lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Università.

Il presente regolamento avrà efficacia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.